

**LA POLITICA LIBERALIZZATRICE DI FEDERICO II  
NEI CONFRONTI DEGLI EBREI E I SUOI PRECEDENTI  
STORICI NELLE CONSUETUDINI LOCALI  
DELLE DIOCESI BRINDISINA ED ORITANA**

I *Premessa*. — Assai giustamente, a nostro avviso viene esaltata la grande apertura sociale ed umana che caratterizza, nei confronti di quelle contemporanee, la legislazione di Federico II di Svevia portatrice in materia di nuove e più avanzate concezioni giuridiche<sup>1</sup>. In tale contesto vanno indubbiamente inquadrare le norme liberalizzatrici concernenti la condizione giuridica delle persone. Contro il particolarismo normativo dell'età precedenti, Federico si adopra a dare disciplina unitaria alla materia liberalizzandola nel contempo in quel che aveva di più retrivo e asociale. Il controllo sull'applicazione pratica delle norme da lui emanate, affidato in genere, e specie per i casi di maggior rilevanza ai suoi ufficiali, evitò che il particolarismo, attraverso l'intervento frazionistico delle città e dei feudatari, rispuntasse nell'applicazione<sup>2</sup>. A riguardo, alla politica liberalizzatrice dello Svevo, va riallacciata fra l'altro l'abolizione della barbara ed inumana consuetudine dello « ius naufragii »,

---

<sup>1</sup> Cfr. G. CASSANDRO, *Impero e regno nell'età di Federico*, in « Atti delle seconde giornate federiciane » (Oria,, 16-17 ottobre 1971), pp. 41 sgg.

<sup>2</sup> Cfr. PEPE, *Lo stato ghibellino di Federico II* (Bari, 1951), pp. 36-41; A. MARONGIU, *Concezione della sovranità ed assolutismo di Giustiniano e Federico II*, in « Atti del Convegno internazionale di Studi Federiciani » (Palermo, 1952), pp. 37-38; P. COLLIVA, *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II*, I, *Gli organi centrali e regionali* (Milano, 1964), pp. 30 sgg. Per la bibliografia generale cfr. VAN CLEVE, *The Emperor Frederick of Hohenstaufen* (Oxford, 1972), p. 585.

che lasciava completamente indifesi gli scampati a tanta sciagura<sup>3</sup>. E ciò sulla base, come rileva il Brandileone<sup>4</sup> di un analogo orientamento che era già nelle fonti romane. A tale indirizzo va riallacciato altresì il diritto di albinaggio («jus albinagii»), che interdiceva agli stranieri il diritto di ultima disposizione di volontà<sup>5</sup>.

Ma qui, trattandosi d un argomento che ha stretta attinenza con quello della condizione giuridica degli ebrei, occorre un più ampio discorso.

II *Il diritto di albinaggio e la sua abolizione da parte di Federico II.* — Si trattava di una delle più gravi limitazioni a cui gli stranieri erano sottoposti, fin dall'epoca longobarda, in compenso della protezione a loro concessa. Tali limitazioni, aggravatesi ulteriormente nel periodo feudale e comunale, e concernenti in particolare gli stranieri morti ab intestato, arrivarono in qualche caso a tal punto da non permettere a questi ultimi di fare testamento. Tantomeno poi, era riconosciuto ai figli il diritto alla eredità paterna<sup>6</sup>. Solo la Chiesa intervenne a sostenere la validità dell'ultima volontà espressa dallo straniero; e quando qualcuno di questi era gravemente ammalato il sacerdote era solito ammonirlo di disporre delle cose sue, onde evitare che andassero al fisco<sup>7</sup>. Al contrario gli ordinamenti laici cercavano con ogni mezzo di arricchire l'erario attribuendogli buona parte dell'eredità dello straniero, salvo il rimanente alla persona presso cui si trovava e cercando con altri mezzi di impedire allo straniero di far testamento.

<sup>3</sup> Cfr. C. G. MOR, *Federico II legislatore*, in « Arch. Stor. Pugliese » (Bari, 1951), p. 34.

<sup>4</sup> Cfr. F. BRANDILEONE, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del regno di Sicilia*, nel vol. *Scritti di storia giuridica dell'Italia meridionale*, (Bari, 1970), p. 345 n. 105; *Const. Sic.*, I, 29; cfr. D. 9, 1 e 4; C. 11. 5.1 e 5.

<sup>5</sup> Cfr. C. G. MOR, cit., p. 34.

<sup>6</sup> Cfr. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, vol. III. *St. del dir. privato*, (Torino, 1894), p. 194. *nebant eis, quod nisi de rebus suis omnia disponent, curia sibi vendicabat* ».

<sup>7</sup> « A Sutri, quando si ammalava uno straniero e veniva chiamato il sacerdote, doveansi esser presenti il gastaldo o testimoni. Quod ideo noscitur esse statutum, quoniam sacerdotes solitarii, peregrinos adeuntes, proponebant eis, quod nisi de rebus suis omnia disponent, curia sibi vendicabat ».

*Ant. ital.* II. 14.

Cfr. A. PERTILE, cit., pp. 194-195.

Contro questa prassi, i papi Eugenio III ed Alessandro III ordinarono che fosse lasciata agli stranieri piena libertà di testare, disponendo che, qualora questi non vi avessero provveduto prima di morire, la eredità loro si devolvesse agli eredi legittimi. Nel caso in cui il chiamato ex lege non si fosse trovato nel luogo ove lo straniero era deceduto, le cose che gli spettavano si depositavano per un anno in una chiesa, dopo di che andavano devolute secondo il costume<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> «...Consuetudo autem, immo usurpatio quedam in Civitate vestra dicitur extitisse, que divinis, et humanis legibus inimica dinoscitur, et tam facientes, quam consentientes in discrimen Divine ultionis adducit, Mercatores siquidem, Viatores, et Peregrini hospitio apud aliquem in ipsa Civitate recepti si contigat eos ibi aliqua infirmitate gravari, nec demum egredi, nec testamentum de rebus suis facere, nec sepulturam ubi voluerint, si decesserint eligere permittuntur, cum extremam obeuntium voluntatem in sepultura, et dispositione rerum suarum, et leges, et Canones precipiant observari. Sed res eorum partim Curie nostre, partim Ecclesie, partim Hospitibus disperguntur. Ex eo plurimi suspicantur aliquando contingere, ut ita male quando-cumque infirmi a suis procurentur hospitibus, quod eorum mors per illorum cupiditatem, et voto videatur, et manibus accersita. Unde beate memorie Predecessor noster Papa Eugenius officii sui zelo succensus, ne Romanus Pontifex diceretur admittere, quod argui per eum in aliis, et emendari deberet, usurpationem tam pessimam que diuturnitate temporis pro consuetudine inoleverat, a Beneventana Civitate removit, et eam viribus carere decrevit. Quia vero eodem Antecessore nostro viam universe carnis ingresso, denuo consuetudo pestifera ex hominum cupiditate revixit, et radix amaritudinis in idipsum ex maiore dissimulatione, ac negligentia germinavit. Nos de communi fratrum nostrorum consilio, et assensu, consuetudinem istam, non jure aliquo sed cupiditate tantum, et diuturnitate subnixam mansura in perpetuum inhibitione damnamus, et omni decernimus effectu carere, tam sepulturam quam dispositionem rerum suarum in libera ponentes obeuntium voluntate, et tam a Curia nostra, quam a Civitate tota omnem notam tante avaritie amoventes; Habeant ergo de cetero predicti Homines in Civitate Beneventana, et tenementis eius et recedendi quodcumque voluerint, et locum mutandi, et eligendi sepulturam, aut testandi de rebus suis, si remanere ibi statuerint legitimam potestatem, et in nullo predicta usurpatio illis obsistat, quominus de personis, et rebus suis possint, quod decreverint ordinare. Sane si quisquam eorum intestatus obierit, res ejus sub conscientia Rectoris nostri, Archiepiscopi, et idoneorum testium apud aliquam predictae Civitatis Ecclesiam deponantur, ut si forte infra annum aliquis apparuerit, qui de jure debeat ei succedere, cum integritate illi reddantur, alioquin pristina in eis consuetudo servetur ».

Cfr. BORGIA, *Memorie istoriche della pontifizia città di Benevento*, III

Federico II recepì questo principio nella sua legislazione disponendo inoltre che, qualora entro quel tempo nessuno avesse rivendicato l'eredità, questa venisse devoluta a pii usi<sup>9</sup>.

III *La condizione giuridica degli ebrei in generale.* — In stretta relazione con l'orientamento della legislazione medioevale contro gli stranieri erano anche le norme che riguardavano il trattamento degli ebrei, la condizione dei quali ci appare anche più dura.

Al principio giuridico che escludeva gli ebrei come stranieri dalla protezione del diritto civile, a peggiorare la situazione si univa l'odio popolare dipendente in parte dall'ignoranza e dal fanatismo ed in parte dai prestiti ad usura che usavano praticare<sup>10</sup>.

La Chiesa si oppose a questa campagna di odio, arrivando persino a colpire di scomunica qualsiasi tentativo contro la vita e le sostanze degli ebrei, ordinando che potessero tenere sinagoghe e non fossero disturbati nelle loro solennità<sup>11</sup>. Sia Gregorio Magno che Clemente XIII si raccomandavano che fossero condotti alla fede con benignità, senza peraltro costringerli con la forza<sup>12</sup>. La preoccupazione

---

(Roma, 1769), p. 157-158; Cfr. A. PERTILE, cit., p. 195; G. DE VERGOTTINI, *Studi sulla legislazione imperiale di Federico II in Italia. Le leggi del 1220*, Milano 1952 (Pubblicazioni straordinarie dell'Accademia delle Scienze di Bologna, classe di scienze sociali, n. 11), p. 127.

<sup>9</sup> 1220. Const. in Basilica b. Petri § 10; Libri feud. addit.; Pertz, Leg. II, 244. La scuola di Bologna prese di qua l'auth. *Omnes peregrini*, ad L. 10 C. 6. 59. Ma non di rado era ordinato che l'eredità la quale non era ripetuta entro l'anno spettasse al fisco. Così per le Ass. geros. b, C. 195 e nel trattato fra Filippo d'Acaia e il Comune di Carignano (1310).

Cfr. A. PERTILE, cit., p. 195.

<sup>10</sup> Cfr. A. PERTILE, cit., pp. 203-204.

<sup>11</sup> 1217. Honorius III. Praedecessorum nostrorum Callixti, Eugenii, Alexandri, Clementis, Coelestini et Innocentii vestigiis inhaerentes, — *Judaeis protectionis nostrae clipeum indulgemus.*

Cfr. GREG. M. *Epist.* VII. 5, 26, 59, 60; XI. 15. etc.; C. 3, 7, 9, X. de *Judeis* (V, 6); Cfr. PERTILE, cit., p. 205.

<sup>12</sup> GREG. M., *Epist.* I, 35. *Eos enim qui a religione christiana discordant, mansuetudine, benignitate, admonendo, suadendo ad unitatem fidei necesse est congregare: ne, quos dulcedo praedicationis ad credendum invitare poterat, nimis et terroribus repellantur.* — Clem. XIII. *Quippe christiani fidem habere non creditur, qui ad christianum baptismum non sponte, sed invitatus cognoscitur pervenire.* C. 9. X. de *Judeis* (V. 6).

Cfr. PERTILE, cit., p. 205.

pazione della Chiesa era però anche quella che la vicinanza degli ebrei non mettesse in pericolo la fede dei cristiani. Per questo motivo si vietava di affidare agli ebrei giurisdizione sopra i cristiani<sup>13</sup>, né si tollerava che gli ebrei avessero schiavi, domestici o balie cristiane<sup>14</sup> e tantomeno che si stringessero a cristiani in vincoli di matrimonio o di concubinato<sup>15</sup>.

Gli ebrei erano quindi come stranieri nello stato in cui vivevano, ritrovando nella persona del re o nel Comune quella tutela che il diritto civile in genere non riconosceva loro, ma ciò, s'intende, dietro pagamento di forti contribuzioni. Questa protezione degli israeliti, con gli utili che ne scaturivano, venne frequentemente trasferita dal sovrano ai vescovi o ai grandi feudatari<sup>16</sup>. Dipendeva dunque unicamente dalla volontà del principe di tollerarli o l'escluderli dal territorio, accordare loro o negare determinati diritti, o trasferire il controllo e la giurisdizione ad altre autorità.

In certi luoghi non erano tollerati affatto, in altri, dopo essere stati ammessi, venivano cacciati via<sup>17</sup>.

In questo contesto, largamente liberali appiono le norme di Federico II concernenti gli ebrei. Egli così dispone per gli ebrei di Vienna: « *Judeos Wienne servos camere nostrae et sub nostra et imperiali protectione recipimus et favore* »<sup>18</sup>. Qui va chiarito che gli ebrei sono detti « *servi camerae* » non perché di condizione servile, ma perché erano tenuti a corrispondere al fisco particolari prestazioni. Ma la politica di Federico II nei confronti degli ebrei andò più oltre la generica tutela e protezione sovrana e si estrinsecò in attribuzioni di capacità giuridica e di facoltà patrimoniali

<sup>13</sup> Conc. juris. 5. n. 614. *Nullus judaeorum qualemcumque militiam vel actionem publ. super Christianus petere ad principem aut agere praesumat.*

Cfr. A. PERTILE, cit., p. 206.

<sup>14</sup> GREG. M., *Epist.* II. 37, 3, 21, V, 31 C. 1, 2, 8, X de Iud., L. 1 e 2 Cod. Just. I, 10 Stat. Niciae cit.

Cfr. A. PERTILE, cit., p. 206.

<sup>15</sup> Decr. Grat. c. 17. C. 28. p. 1, C. 15. X. de Jud., L. 6, Cod. 1. 9.

Cfr. A. PERTILE, cit., p. 206.

<sup>16</sup> Cfr. A. PERTILE, cit., pp. 206-207.

<sup>17</sup> Cfr. A. PERTILE, cit., p. 208.

<sup>18</sup> Cfr. A. PERTILE, cit., p. 210.

Cfr. HUIILLARD BRÉHOLLES, *Historia Diplomatica Friderici Secundi* (Parisii. 1852), V, I, p. 221.

che liberalizzarono assai la loro condizione, come vedremo specificamente appresso.

IV. *La situazione nel «Regnum»: il passaggio degli ebrei dal controllo diretto dello stato a quello dei vescovi.* — Per quanto riguarda il Regnum in particolare, gli ebrei, raccolti in comunità numerose nei centri maggiori, si trovarono via via a passare dal controllo diretto del principe a quello dei vescovi<sup>19</sup>: e ciò venne attuato con provvedimenti non di carattere generale, ma attraverso atti di concessione particolare.

Ricordiamo in particolare, perché è, forse, il primo della serie, il documento riportato nel primo volume del codice diplomatico barese, datato dal 1086, che costituisce forse l'avvio a tale genere di concessioni. Si tratta della donazione fatta dalla duchessa Sikelgaita, moglie del defunto Roberto e dal figlio Ruggero, alla diocesi di Bari, in persona del suo arcivescovo Ursone e dei suoi successori, della giudecca di Bari e di tutti gli ebrei ivi residenti: «concedimus atque donamus in archiepiscopio varine civitatis nobis a deo concesse. cui dominus Urso gratia dei archiepiscopus preest. omnes iudeos qui modo in eadem civitate resident. vel residentes erunt. cum omnibus sibi pertinentibus stabilibus et mobilibus quos supradictus dominus et vir meus Robbertus michi in dotem dedit. et totam ipsam iudecam cum omnibus sibi pertinentibus. specialiter vero locum Sinagoge in quo ecclesiam dedicare fecerunt filii Offi in honore sancti Silvestri et sancti Leonis pape. quam michi olim ipsi in dei dederunt. cum omnibus eius pertinentiis stabilibus vel mobilibus. videlicet casis. plateis et cum trasitis et exitis suis»<sup>20</sup>. La concessione fu rinnovata e confermata l'anno seguente dal duca Ruggero, secondo quanto risulta da altro documento contenuto nello stesso volume del C. D. B.: «preterea de iudeis et affidatis non pretermi-

<sup>19</sup> Cfr. TAMASSIA, *Stranieri ed Ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana alla sveva*, in «Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», Anno accademico 1903-904 - Tomo LXIII - Parte seconda, p. 820 sgg.; N. FERORELLI, *Gli Ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana al secolo XVIII*, Bologna, 1966, pp. 36 sgg.

<sup>20</sup> Cfr. *Codice Diplomatico Barese*, vol. I, pp. 57-58 n. 30; cfr. G. SUMMO, *Gli Ebrei in Puglia dall'XI al XVI secolo* (Bari, 1939), pp. 43 sgg.

timus sed concedimus omnes iudeos cum tota ipsa iudeca tincta et celandra. et omnes affidatos undecumque advenientes »<sup>21</sup>.

Le concessioni sono motivate rispettivamente: « pro salute anime domini ac viri mei Robberti ducis Apulie Kalabrie et Sicilie, animeque nostre atque parentum omnium » e « pro salute anime domini ac patris nostri Robberti gloriosissimi ducis, animeque domine Sykelgaita ducis dilecte genitricis nostre et anime nostre. animeque omnium parentum nostrorum »<sup>22</sup>.

Ma non ci pare che questo costituisca l'effettivo ed unico motivo poiché, se così fosse stato, ci si sarebbe limitati a concedere le rendite tratte dalle tasse e dalle imposte a carico degli ebrei.

Riteniamo pertanto che rientrasse nell'accorta politica normanna il disegno di liberare il sovrano dall'onere e dal fastidio di doversi ingerire in questioni squisitamente religiose e in indagini di carattere confessionale. Analoghe concessioni ebbero a ripetersi e a moltiplicarsi in progresso di tempo, sì da poter affermare che

<sup>21</sup> Cfr. *Codice Diplomatico Barese*, vol. I, p. 61, n. 32.

<sup>22</sup> Cfr. *Codice Diplomatico Barese*, vol. I, p. 57, n. 30; cfr. *Codice Diplomatico Barese*, vol. I, p. 60, n. 32.

Analogia situazione si creò, verso la fine dell'XI secolo a Salerno: « I precedenti studi hanno già mostrato che gli Ebrei di Salerno fossero vassalli del locale Arcivescovo. Il documento costitutivo di tale rapporto di vassallaggio è il diploma rilasciato nel 1090 al Vescovo Alfano II da Ruggero duca di Puglia, figlio di Roberto il Guiscardo, ad imitazione di analoga concessione fatta qualche anno prima (1086) all'Arcivescovo di Bari, per gli Ebrei di tale città, dalla madre dello stesso Ruggero, Sichelgaita. Questo privilegio del 1090 concedeva al « sacro salernitano episcopio » totam Judecam huius nostre salernitane civitatis, cum omnibus Judeis, qui hac eadem civitate modo habitantes sunt et fuerint, aut undecumque huc advenerint, exceptis illis, qui de Terris, que sub dominio nostro sunt..... et illis, quos huc tantum ego conduxero. Ea ratione ut semper sint iuris et ditionis ipsius salernitani archiepiscopii: et cuncta servitia et census et plateaticum et portulaticum, et portulaticum intrando et exeundo, et dationes, et quicquid nobis solvere debent; vel quocumque modo in ipsis et in rebus eorum nobis et nostre Reipublice aliquid pertinet vel pertinuerit, ipsi domino archiepiscopo atque successoribus .....dent, faciant et persolvant atque pertineant..... ». Cfr. ANTONIO MARONGIU, *Gli ebrei di Salerno nei documenti dei secoli X-XIII*, in « Archivio storico province napoletane », anno LXII (1937), ora in « Byzantine, Norman, Swabian and later Institutions in Southern Italy », (London 1972), XVI, pp. 5-6.

l'avvento degli svevi la giurisdizione e il controllo sugli ebrei era passata in linea di massima dallo Stato ai vescovi. Si ebbe così un frazionamento del controllo sugli ebrei ed esso dovette determinare sperequazioni ed abusi sì da aver indotto Enrico VI ad intervenire in qualche caso per vietare che venissero forzati alla conversione o ad indebite ed esose prestazioni, così come ci risulta sia avvenuto nel 1195 nella diocesi di Trani.

V. *Gli orientamenti normativi di Federico II.* — Con Federico II, pur senza esaurirsi (ché si esaurirà solo con gli Aragonesi), si inizia il movimento inverso del passaggio degli ebrei dal diretto controllo vescovile a quello statale. In un documento del 1221, conservato nell'archivio della cattedrale di Trani, rivendica a sé la supremazia e il controllo diretto sugli israeliti, come su tutte le altre « nationes » viventi nel Regno, e ciò in considerazione della « devotio » e dei « grata servitia universorum iudeorum in civitate Trani comorantium »<sup>23</sup>.

Così dispone nel documento che reca la data del 1221 « qui non solum ad Kristicolas sed ad cuiuslibet cultus nobis subditas nationes protectionis nostre extenditur »<sup>24</sup>.

Di particolare importanza la parificazione fra cristiani ed ebrei anche sul piano della prova testimoniale in cui per l'addietro si erano avute le più forti discriminazioni: « ut nulli cristiani testimonium contra hebreum sicut et judei contra cristianum nullatenus admittantur »<sup>25</sup>.

Ma si tratta pur sempre di concessioni particolari concernenti gli ebrei di questa o di quella città, sicché troviamo frequentemente, in questa età, richiami a usi e consuetudini locali necessariamente differenziati da luogo a luogo. ma in Federico II è evidente la tendenza al superamento di tale particolarismo, intervenendo a disciplinare « generaliter » questa o quella materia, anche nei confronti degli israeliti. Ricorderemo a riguardo che nelle leggi del 1231, VI de usuris, si riconosce agli ebrei il diritto fondamentale per la loro

<sup>23</sup> PROLOGO, *Le carte che si conservano nell'Archivio del Capitolo metropolitano della città di Trani (dal secolo IX fino all'anno 1266)*, (Barletta, 1877), p. 216, doc. CV.

<sup>24</sup> PROLOGO, cit., p. 216.

<sup>25</sup> PROLOGO, cit., p. 216.

economia privata e per la stessa prosperità del regno di prestare su pegno di operare mutui fino al tasso del 10%. Precludendo infatti, sotto severissime sanzioni tale facoltà ai cristiani, così dispone per gli ebrei: « A nexu tamen presentis constitutionis nostre judeos tantum excipimus, in quibus non potest argui fenus illicitum, nec divina lege prohibitum, quos constat non esse sub lebe a beatissimis patribus instituta, quos etiam auctoritate nostre licentie improbum fenus nolumus exercere; sed metam ipsam imponimus, quam eis non licebit transgredi, videlicet ut pro docem unciis per circulum anni integri unam ipsis tantummodo lucrari licet pro usuris »<sup>26</sup>.

Ed in effetti ci risulta da un complesso di documenti come gli ebrei si trovassero attivamente inseriti nella vita economica del regno, attraverso l'esercizio delle arti e delle industrie più valide<sup>27</sup>.

L'imperatore inoltre, nella stessa legislazione del 1231 giudicando particolarmente riprovevole che la diversità di religione rendesse gli ebrei ai cristiani « infestos omnique alio auxilio destitutos », estese a tutti gli ebrei la speciale protezione accordata a quelli di Trani anni addietro ed emanò provvedimenti atti a tutelarne la vita e gli averi<sup>28</sup>. Egli inoltre non pare che dopo il 1231 abbia confermato alcuna delle concessioni particolari fatte ai vescovi dai suoi predecessori normanni, ché anzi si adoprò a ridurre i redditi che quelli percepivano dalle giudecche ed in quell'ordine di idee dispose sempre che i tributi di qualsiasi tintoria del Regno — arte esercitata in particolare dagli ebrei — si pagassero esclusivamente al regio fisco<sup>29</sup>. E fu forse egli ad imporre all'arcivescovo di Bari che ogni anno percepisse quattro once d'oro, due libre di pepe ed una di seta<sup>30</sup>.

È certo comunque che nel 1236, da Roma gli si scagliava l'accusa « de iudeis ablatis quibusdam ecclesiis »<sup>31</sup>.

<sup>26</sup> Cfr. HUIILLARD BRÉHOLLES, cit., IV, 1, pp. 10-11.

<sup>27</sup> Cfr. NASCHKE, *Die Wirtschaftspolitik des kaisers Friedrich II im Königreich Siziliens*, in « Vierteljaresschrift für sozial und Wirtschaftsgeschichte » 1966, pp. 321-322.

<sup>28</sup> Cfr. HUIILLARD BRÉHOLLES, cit., IV, 1, pp. 1 e sgg.; cfr. N. FERRELLI, cit., p. 50; G. SUMMO, cit., p. 52.

<sup>29</sup> Cfr. HUIILLARD BRÉHOLLES, cit., IV, 1, pp. 1 e sgg.; cfr. N. FERRELLI, cit., p. 50.

<sup>30</sup> Cfr. HUIILLARD BRÉHOLLES, cit., IV, 1, p. 265.

<sup>31</sup> *Reg. Ang.* 21, f. 153 t.

Egli così, proseguendo l'azione iniziata da Enrico VI contro il frazionismo operato dai normanni, si adoprò a portare gli ebrei dal controllo vescovile a quello regio: il che spiacque, come era naturale, particolarmente alla Santa Sede. Siamo già nel 1231, una età in cui ormai Federico II si era sganciato dall'influenza della Chiesa che lo aveva indotto un decennio prima, nel 1221, ricalcando un'ordinanza del Concilio Lateranense del 1215, ad imporre che gli ebrei si distinguessero con un contrassegno ben visibile dai cristiani <sup>32</sup>.

VI. *La politica liberalizzatrice e i suoi precedenti storici nelle diocesi di Brindisi e di Oria.* — La tendenza generale, già nelle leggi di Melfi, è quella di liberare via via gli ebrei dalle restrizioni e dalle limitazioni di capacità da cui erano stati precedentemente gravati. Ma in questo contesto, particolarmente significativa è la notizia che ci fornisce un documento del 1219 (e cioè di un periodo in cui non si era ancora espressa la vocazione liberalizzatrice dello imperatore). Il documento concerne gli ebrei viventi nella zona — prescindendo di proposito dal problema « diocesano » — di Brindisi e di Oria.

In questo « privilegium » Federico conferma all'arcivescovo Peregrino di Brindisi e alla sua Chiesa le prerogative (« iura ») patrimoniali e giurisdizionali di cui quest'ultima godeva fin ab antiquo (« ab incunabulis ») e fra l'altro dichiara: « Volumus eciam ut affidati Brundusine et Oritane Ecclesie et homines EARUM. tam Christiani quam Iudei. nec non et filii sacerdotum grecorum. EAM HABEANT LIBERTATEM. quam visi sunt actenus habuisse. juxta statuta Regis Wilelmi secundi » <sup>33</sup>.

Si trattava quindi di una situazione particolare riguardante, oltre che gli affidati e i figli dei greci, anche gli ebrei di Brindisi e di Oria.

Condizione giuridica, questa, che Federico definisce di *libertas* senza alcuna altra specificazione, ma che noi dobbiamo ritenere limitata rispetto a quella normale dei sudditi in genere, dacché si parla

---

<sup>32</sup> LUCIEN AUVRAI, *Les Reg. de Grég. IX*, fascicolo sesto, p. 3 n. 2842, anno 1236. Cfr. FERORELLI, cit., p. 51.

<sup>33</sup> Cfr. *Codice Diplomatico Brindisino*, I, p. 75, n. 44, l. 35-37.

non di « libertas », ma di una particolare libertas « ea libertas » di cui già godevano fino ai tempi del buon re Guglielmo II di Altavilla.

Va ritenuto pertanto che la politica liberalizzatrice di Federico II di cui abbiamo fatto accenno più sopra, fosse stata già preceduta, sia pure in sede solo locale, da una decisa tendenza a garantire agli ebrei quella tutela e quella « libertas » non riconosciuta loro dallo ordinamento giuridico generale. Potrebbe anzi al limite pensarsi che siano state appunto queste tradizioni locali a influenzare la apertura liberalizzatrice che caratterizza la legislazione federiciana del 1231.

VII. *Conclusiones*. — Costituisce questa constatazione, che riporta l'apertura verso gli ebrei alla tradizione di antiche consuetudini locali una « diminutio » nella positiva valutazione di quella « nova hominum conversatio » esaltata tra le caratteristiche eminenti della politica legislativa di Federico II?

Va risposto di no, poiché nessuna benemeranza maggiore è nel legislatore che quando attinge i propri orientamenti dalle aspirazioni e dalle tradizioni dei popoli destinati a percepirle, attingendo aspirazioni e orientamenti dalla radice umana e sociale, da quella legge che si è data il popolo stesso attraverso la consuetudine, e cioè non a mezzo di legge scritta, ma, per dirla con Giuliano, « rebus ipsis et factis ».

ANTONIO N. DE ROBERTIS

## APPENDICE \*

Anno 1221

Fridericus divina favente clementia romanorum Imperator semper augustus et rex Sicilie. Non solum ad Xristicolas sed ad cuiuslibet cultus nobis subditas nationes protectionis nostre munimen extenditur. ut dum quilibet imperialis protectionis patrocínio defensatur et malignorum vitet incursus, et votive pacis tranquillitate fruatur. Inde est quod nos attendentes universorum iudeorum in civitate trani commorantium devotionem et grata servitia. ipsos et omnia bona eorum sub speciali protectione nostra recepimus confirmantes eis heredibus suis in perpetuum privilegium quod olim dominus Imperator Karissimus pater noster eis noscitur indulsisse. necnon omnes bonos usus et bonas consuetudines quibus bone memorie temporibus Regis Guillelmi secundi et domini Imperatoris patris nostri recolende memorie uti consueverunt. Insuper ipsi Ebreis indulgemus in perpetuum ut quicumque ebrei ad inhabitandum civitate trani venire voluerint et per annum ibidem fuerint commorati. in reddito triginta octo untiarum auri minus tertia quas annuatim tranensi ecclesie tenentur persolvere dare debeant iuxta propriam facultatem. Volumus etiam et firmiter inhibemus ut nulli Xristiani testimonium contra hebreum sicut et iudei contra Xristianum nullatenus admittantur prout inter ipsos predictis temporibus fieri consuevit. Mandamus insuper ut dicti ebrei nisi de predicto reddito de personis et rebus suis servire nemini teneantur et quidem nullo nisi curie tranensis ecclesie debeant respondere. Salvo mandato et ordinatione nostra. Ad huius autem protectionis et confirmationis nostre memoriam et robur perpetuo valiturum presens privilegium per manum Guillelmi de Cusentia notarii et fidelis nostri scribi. et sigillo maiestatis nostre iussimus communiri.

Anno mense et indictione subscriptis.

Datum tarenti anno dominice incarnationis millesimo. ducentesimo. vigesimo. primo. mense aprilis none indictionis. Imperii vero domini nostri Friderici dei gratia invictissimi Romanorum imperatoris semper augusti et regis Siciliae anno primo. et Regni Sicilie vicesimo tertio feliciter amen.

---

\* PROLOGO: *Le carte che si conservano nell'Archivio del Capitolo metropolitano della città di Trani (dal IX sec. fino all'anno 1266)*, Barletta, 1877 pp. 216-217.